

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **AZIMONTI e TORELLI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 31 LUGLIO 1975

Provvidenze in favore delle vedove e degli orfani dei grandi invalidi sul lavoro deceduti per cause estranee all'infortunio sul lavoro o alla malattia professionale

ONOREVOLI SENATORI. — In base alle vigenti disposizioni, allorchè un titolare di rendita per infortunio sul lavoro, o malattia professionale, muore per cause non connesse con l'infortunio o la malattia professionale, i superstiti del medesimo non hanno diritto a prestazioni a carico dell'assicurazione infortuni.

Il decesso per cause naturali rappresenta infatti un rischio generico e non inseribile nell'ambito di una forma assicurativa, come quella infortuni sul lavoro che ha funzioni tipicamente indennitaria in relazione ad uno specifico rischio professionale.

Esclusa la compatibilità delle predette prestazioni assicurative di « reversibilità » con i principi propri della specifica assicurazione infortuni, resta, comunque l'esigenza di garantire ai superstiti in questione un'adeguata tutela solo se si tengono presenti talune fondamentali considerazioni.

L'assicurazione generale obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti, istituzionalmente preordinata alla garanzia contro i rischi generici non può sempre garantire una pre-

stazione ai lavoratori colpiti da evento invalidante specie se di alto grado. Tali soggetti, ben difficilmente infatti possono continuare un'attività lavorativa pienamente efficiente così da assicurare, in tal modo, ai propri familiari un adeguato trattamento pensionistico o comunque non inferiore a quello cui avrebbero avuto diritto se non fosse intervenuto l'evento invalidante. E anche per questo che gli stessi principi informatori della assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali non mancano di integrazioni aventi per obiettivo precise concessioni assistenziali e che l'esperienza di ogni anno porta a consolidare tali prestazioni specie nei confronti di invalidi di grado elevato.

Sono questi brevi, ma fondamentali, considerazioni, che impongono un provvedimento al fine di colmare una lacuna tanto grave e venire incontro alle richieste della categoria per garantire un adeguato trattamento economico almeno ai superstiti di grandi invalidi del lavoro e malattie professionali deceduti per cause naturali. Questa particolare

tutela, i proponenti ritengono che dovrebbe operare a favore di soggetti con grado di invalidità non inferiore al 60 per cento.

Il disegno di legge che si sottopone all'approvazione degli onorevoli senatori prevede quindi all'articolo 1 l'erogazione di uno speciale assegno ai superstiti di grandi invalidi.

L'ammontare della prestazione è proporzionale alla rendita di inabilità permanente goduta dall'infortunato secondo le modalità previste dall'articolo 85 del testo unico per l'erogazione della rendita ai superstiti. Il carattere assistenziale di detta prestazione comporta il divieto di cumulo della stessa con altre prestazioni previdenziali ed assistenziali, e comunque con altri redditi in analogia a quanto previsto per altre forme assistenziali (pensione agli ultrasessantacinquenni).

Gli articoli 2, 3, 4, 5 e 7 dettano norme procedurali circa l'erogazione dell'assegno.

L'articolo 6 affida la corresponsione del citato assegno all'INAIL che vi provvede con separata gestione, anche per i superstiti di grandi invalidi assicurati presso altri organismi.

L'articolo 8 assicura la copertura della spesa attraverso:

a) un contributo a carico del fondo speciale infortuni previsto dall'articolo 197 del testo unico 30 giugno 1965, n. 1124 (la normativa viene conseguentemente modificata dal successivo articolo 9);

b) un'addizionale sui premi e i contributi assicurativi.

I proponenti infine ne raccomandano la rapida approvazione.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

Nel caso di morte successiva alla data di entrata in vigore della presente legge, avvenuta per cause non dipendenti dall'infortunio o dalla malattia professionale, del titolare di rendita per inabilità permanente di grado non inferiore al 60 per cento, liquidata ai sensi del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, spetta al coniuge ed ai figli superstiti di cui all'articolo 85 del predetto testo unico, uno speciale assegno pari ad una quota parte della rendita di inabilità permanente di cui godeva l'assicurato:

il 50 per cento alla vedova fino alla morte o a nuovo matrimonio; se superstite è il marito l'assegno è corrisposto solo nel caso in cui la sua attitudine al lavoro sia permanentemente ridotta a meno di un terzo;

il 20 per cento a ciascun figlio legittimo, naturale, riconosciuto, riconoscibile e adottivo, fino al raggiungimento del diciottesimo anno di età;

il 40 per cento se si tratta di orfani di entrambi i genitori e, nel caso di figli adottivi, siano deceduti anche entrambi gli adottanti. Per i figli viventi a carico dell'assicurato al momento del decesso e che non prestino lavoro retribuito, dette quote sono corrisposte fino al raggiungimento del ventunesimo anno di età, se studenti di scuola media o professionale, e per tutta la durata normale del corso ma non oltre il ventiseiesimo anno di età, se studenti universitari.

Se siano superstiti figli inabili al lavoro, la rendita è loro corrisposta nella misura del 50 per cento. Sono compresi tra i superstiti di cui al presente comma, dal giorno della nascita, i figli concepiti alla data del decesso. Salva prova contraria, si presumono concepiti alla data del decesso i nati entro trecento giorni da tale data.

Art. 2.

La somma degli assegni spettanti ai superstiti di cui al precedente articolo, nelle mi-

sure a ciascuno come sopra assegnate, non può superare l'importo della rendita di inabilità permanente percepita dall'assicurato al momento del decesso. Nel caso in cui la somma predetta superi la rendita di inabilità permanente, i singoli assegni sono proporzionalmente ridotti entro tale limite. Qualora uno o più assegni abbiano in seguito a cessare i rimanenti sono proporzionalmente reintegrati fino alla ricorrenza di detto limite. Nella reintegrazione dei singoli assegni non può, peraltro, superarsi la quota spettante a ciascuno degli aventi diritto ai sensi del comma precedente.

Art. 3.

I superstiti di cui all'articolo 1, hanno diritto allo speciale assegno sempre che non abbiano titolo a rendite o prestazioni economiche previdenziali, con esclusione degli assegni familiari o assistenziali, ivi comprese le pensioni di guerra, con l'esclusione dell'assegno vitalizio annuo agli ex combattenti della guerra 1915-1918 e precedenti, erogate, con carattere di continuità dallo Stato, gli altri enti pubblici o da Paesi esteri e che, comunque, non siano titolari di redditi a qualsiasi titolo di importo pari o superiore a quello dell'assegno sopraindicato.

Dal calcolo dei redditi è escluso il reddito dominicale della casa di abitazione.

Art. 4.

Qualora i superstiti percepiscano rendite, prestazioni o redditi di cui all'articolo 2, ma di importo inferiore a quello dell'assegno di cui all'articolo 1, hanno diritto a quest'ultimo ridotto in misura corrispondente all'importo della rendita, prestazioni o redditi percepiti.

Art. 5.

Lo speciale assegno di cui all'articolo 1 non spetta al coniuge se sussista sentenza di separazione personale passata in giudicato e pronunciata per colpa di esso o di entrambi i coniugi, e in caso di divorzio.

Art. 6.

Alla corresponsione dell'assegno di cui all'articolo 1 provvede, con separata gestione, l'INAIL secondo le modalità previste per la erogazione delle rendite dal titolo I del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.

Art. 7.

Per ottenere l'assegno di cui all'articolo 1 gli aventi diritto devono presentare entro il termine di novanta giorni dalla data del decesso dell'assicurato, apposita domanda, corredata dalla certificazione degli uffici finanziari da rilasciarsi senza spese e da una dichiarazione resa dagli aventi diritto medesimi, dalle quali risulta l'esistenza dei requisiti previsti dall'ultimo comma dell'articolo 1.

Il predetto termine è interrotto quando agli aventi diritto allo speciale assegno, ritenendo trattarsi di decesso conseguente all'infortunio o alla malattia professionale, abbiano iniziato le pratiche amministrative o l'azione giudiziaria per il conseguimento delle prestazioni ai sensi dell'articolo 85 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.

Art. 8.

Alla copertura degli oneri derivanti dall'INAIL dall'applicazione della presente legge si provvede con:

a) un contributo prelevato dal Fondo speciale infortuni di cui all'articolo 197 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, numero 1124, e determinato annualmente in misura fissa con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Per il primo anno di applicazione della presente legge il contributo è fissato nella misura di lire 600 milioni;

b) un contributo annuo di lire 300 a carico dei titolari di rendita di inabilità permanente di grado non inferiore al 60 per

cento. L'Ente nazionale previdenza impiegati agricoli (ENPAIA) nonchè le Casse aziende ed amministrazioni di cui all'articolo 127, nn. 1) e 2) del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, provvederanno ad accreditare all'INAIL le somme relative a ciascun anno entro il 31 gennaio dell'anno successivo.

Qualora dopo il primo anno di applicazione della presente legge le contribuzioni di cui alle lettere *a)* e *b)* risultassero insufficienti, alla copertura delle spese si provvederà, per la differenza, con un'addizionale sui premi e contributi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Tale addizionale è determinata annualmente dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro, sentito il Consiglio di amministrazione dell'INAIL in misura tale da garantire la copertura della predetta spesa.

Art. 9.

L'articolo 197, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, è sostituito dal seguente:

« Le somme riscosse per contravvenzioni al presente titolo sono versate a favore del Fondo speciale infortuni, istituito presso la Cassa depositi e prestiti, ai sensi dell'articolo 37 del regio decreto 31 gennaio 1904, n. 51, ed amministrato dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Sul Fondo di cui al comma precedente, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale può erogare somme:

a) per contribuire al finanziamento dello speciale assegno corrisposto ai superstiti dei grandi invalidi del lavoro deceduti per cause estranee all'infortunio o alla malattia professionale;

b) per sovvenire istituzioni aventi per scopo il mantenimento e l'educazione di orfani di infortunati morti sul lavoro e l'assistenza in genere agli infortunati;

c) per contribuire allo sviluppo ed al perfezionamento degli studi delle discipline infortunistiche e di medicina sociale in genere ».